

REGOLAMENTO (CE) N. 1968/96 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1996
che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relativi all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori; che, tenuto conto dei dati ricevuti, occorre fissare tali rese come indicato nell'allegato I;

considerando che la delimitazione delle zone di produzione ha formato oggetto dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1934/93 della Commissione, dell'8 luglio 1993, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1992/1993⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 38/94⁽⁶⁾, che, per la campagna 1994/1995, è opportuno fare riferimento al suddetto allegato per la delimitazione delle zone di produzione; che tuttavia, per motivi amministrativi e strutturali, è opportuno apportare alcune modifiche alle zone omogenee, in particolare dell'Italia, della Spagna e della Grecia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1995/1996, le rese di olive e di olio nonché le relative zone di produzione sono stabilite nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 178 del 21. 7. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 7 dell'11. 1. 1994, pag. 5.

2. La delimitazione delle zone di produzione è quella indicata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1934/93, con le seguenti modifiche:

1) Il punto A è modificato come segue:

a) provincia di «Firenze»: nella zona 2 sono soppressi i comuni di «Montemurlo», «Prato» et «Poggio a Caiano», nella zona 3 è soppresso il comune di «Carmignano»;

b) dopo la provincia di Firenze, è aggiunta una nuova provincia, «Prato», di cui fanno parte le zone e i comuni seguenti:

•1. (1)

2. Montermurlo, Poggio a Caiano, Prato.

3. Carmignano.»;

c) provincia di «Catanzaro», le zone omogenee sono delimitate nel modo seguente:

•1. Curinga, Feroletto Antico, Gizzeria, Maida, San Pietro a Maida, Lamezia Terme.

2. (1)

3. Andali, Belcastro, Botricello, Catanzaro, Cropani, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Zagarise.

4. Amato, Caraffa di Catanzaro, Cortale, Davoli, Gagliato, Girfaico, Isca sullo Ionio, Jacurso, Marcellinara, Miglierina, San Pietro Apostolo, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, San Vito sullo Ionio, Sellia, Serrastretta, Sersale, Soverato.

5. Albi, Argusto, Cardinale, Carlopoli, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Cicaia, Conflenti, Decollatura, Fossato Serralta, Gimigliano, Magisano, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Olivadi, Pentone, Platania, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Taverna, Torre di Ruggiero.»;

d) dopo la provincia di Catanzaro, è aggiunta la nuova provincia di «Crotone», formata dalle zone e dai comuni che seguono:

•1. Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto.

2. (1)

3. Caccuri, Castelsilano, Cerenzia, Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Savelli, Verzino.»;